

**Allegato C)**

alla deliberazione del Consiglio comunale n. 72 di data 18 dicembre 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Rolando Mora

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"GESTIONE ENTRATE LOCALI s.r.l."**

**CAPITOLO 1. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO**

**1.1. DENOMINAZIONE**

La società si denomina **"GESTIONE ENTRATE LOCALI s.r.l."** in sigla **"GestEL s.r.l."**.

La società può essere partecipata esclusivamente da Comuni, da altri Enti pubblici e, nei limiti della normativa in vigore, da Società Pubbliche "in house"

**1.2. SEDE**

La società ha sede nel Comune di Arco (TN), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative su tutto il territorio degli Enti locali soci; spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

**1.3. DURATA**

La società ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea.

**1.4. OGGETTO ED ATTIVITÀ STRUMENTALI**

La società ha per oggetto la gestione delle entrate tributarie e non, comprensiva dei servizi attinenti ed operativamente strumentali, che i vari soci, anche per conto delle loro forme associative o collaborative, affideranno con apposite convenzioni di servizio, comprensive o meno, di tutte le fasi inerenti:

1. all'accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate;
2. alla riscossione coattiva, contenzioso ed azioni prodromiche e conseguenti;
3. ai servizi di consulenza, assistenza, corsi di specializzazione in prevalenza nell'ambito delle materie di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. alla predisposizione e attivazione di sistemi di gestione informatizzata e di comunicazione telematica con il pubblico, comprese tutte le attività propedeutiche ed organizzative necessarie.

La Società realizza e gestisce tali servizi e attività direttamente per conto dell'ente ovvero degli enti partecipanti, che esercitano sulla stessa il controllo analogo anche congiunto. La Società è in ogni caso vincolata ad esercitare la parte più importante della propria attività con

gli Enti locali soci, e comunque con le collettività e nei territori rappresentati dai soci.

L'attività svolta dalla società sarà espletata ai sensi e nei limiti delle normative regolatrici in materia di società in house. In particolare oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci o interessati nella gestione dei servizi. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

I predetti servizi sono definiti da parte degli Enti soci sulla base di Convenzioni di servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b), punto 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero altre Convenzioni di servizi che la società svolge in regime di affidamento diretto. La società può acquistare partecipazioni o quote in altre società nel rispetto della normativa in vigore.

La società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, esprime la sua piena capacità di agire e può, pertanto, entro i limiti di legge, compiere le operazioni direttamente o mediamente connesse alle attività principali.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ivi compresa la contrazione di mutui anche ipotecari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale; qualora siano richieste o si renda opportuno prestare garanzie fideiussorie e finanziarie, le stesse sono subordinate all'assenso dei soci, ai sensi dell'articolo 3.1..

Eventuali garanzie finanziarie o fideiussioni a favore della società saranno prestate dai soci in proporzione alle loro quote sociali.

Resta esclusa l'attività finanziaria rivolta al pubblico sotto qualsiasi forma ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e del Decreto del Ministro del Tesoro del 6 luglio 1994 e successive modificazioni, nonché l'emissione di prestiti obbligazionari.

## **CAPITOLO 2. CAPITALE E QUOTE**

### **2.1. AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero).

In data 16 dicembre 2013, con verbale ricevuto dal Notaio Flavio Narciso di Arco, l'assemblea ha deliberato un aumento del capitale sociale scindibile a titolo oneroso fino ad Euro

400,00 (quattrocento virgola zero zero) da sottoscrivere entro il 31 dicembre 2030.

Detto aumento di Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero), per il quale i soci hanno rinunciato al diritto di opzione agli stessi spettante, sarà offerto ad Enti pubblici che intendono fruire dei servizi di cui all'art. 1.4, numeri 3 e 4, che potranno sottoscriverlo alla pari, per Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna, senza possibilità di esercizio del diritto di opzione sull'importo e che dovranno liberarlo in numerario, fermi restando i suddetti termini per la sottoscrizione e modalità di liberazione del capitale sottoscritto. I sottoscrittori dovranno accettare espressamente la clausola in forza della quale, in caso di recesso o di esclusione, in deroga alla previsione dell'articolo 2.4. dello Statuto, la loro partecipazione sociale verrà liquidata al valore nominale, rinunciando sin dal momento della sottoscrizione a qualsiasi ulteriore pretesa.

Trascorso il termine del 31 dicembre 2030 il capitale s'intenderà aumentato in misura pari alle sottoscrizioni raccolte, ferme restando l'immediata efficacia ed iscrivibilità nella Camera di Commercio competente di ogni dichiarazione di sottoscrizione prima del termine finale di sottoscrizione e prima dell'integrale sottoscrizione dell'aumento deliberato."

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. Il tutto nel rispetto delle norme in materia di raccolta del risparmio presso soci.

## **2.2. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

Le partecipazioni al capitale sociale non sono trasferibili. Nei casi di estinzione o trasformazione dei soci in altri Enti pubblici o loro forme associative, le partecipazioni al capitale sociale sono trasferibili al soggetto trasformato o nascente in conseguenza dell'estinzione ai sensi dell'art. 2469 del c.c..

## **2.3. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

La partecipazione dei soci agli utili sarà proporzionale alla quota di partecipazione sociale.

## **2.4. RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

I soci possono esercitare il diritto di recesso nei casi di legge. Tale diritto non è esercitabile nei primi 2 (due) anni a partire dalla data di costituzione della società ovvero

dalla data di sottoscrizione della partecipazione al capitale sociale, salvo il caso di estinzione del socio.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera Raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso.

Per quanto riguarda la determinazione, i termini e le modalità di pagamento della somma spettante al socio receduto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, c.c..

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si potrà fare ricorso al successivo punto 7.2., in virtù del quale si potrà stabilire il valore da rimborsare con criteri equi ed obiettivi in base al reale patrimonio netto della società al tempo del recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio che ha perso i requisiti previsti per la partecipazione alla società.

#### **2.5. ISTITUZIONE VOLONTARIA DEL LIBRO SOCI, LEGITTIMAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI E DOMICILIO DEI SOCI**

La società può istituire ed adottare il "Libro Soci" con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Il libro istituito sarà sottoposto alle vidimazioni di cui all'art. 2215, primo comma, c.c. e tenuto a cura e sotto la responsabilità dell'Organo amministrativo della società che provvederà al suo costante aggiornamento.

In tale libro saranno indicati per ogni socio, rappresentante comune e titolare di diritti sulle partecipazioni: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, denominazione o ragione sociale, sede, indirizzo, codice fiscale, e, se posseduti, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica, nonché le partecipazioni sociali di cui sono titolari, i diritti sulle partecipazioni medesime, i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti.

I soci, i rappresentanti comuni ed i titolari di diritti sulle partecipazioni sono obbligati a fornire i dati occorrenti per la tenuta e l'aggiornamento costante del libro. Per quanto innanzi, la società è autorizzata ad effettuare le comunicazioni ai soci, ai loro rappresentanti comuni ed ai titolari di diritti sulle partecipazioni, comprese quelle per la convocazione delle Assemblee, in base alle risultanze del Libro Soci.

Nel caso di modifiche nella titolarità delle partecipazioni

o di nascita di diritti diversi, i diritti sociali di competenza potranno essere esercitati dal subentrante solo se della documentazione depositata presso la sede sociale risulti:

- 1) che sia stata rispettata la procedura per l'esercizio della prelazione statutaria eventualmente spettante agli altri soci, senza che il diritto sia stato validamente esercitato o vi sia rinuncia scritta alla stessa;
- 2) che, in presenza di limiti imposti dallo Statuto sociale al trasferimento od alla apposizione di vincoli, siano state soddisfatte le condizioni previste dallo Statuto medesimo;
- 3) che non sussistano, per qualsiasi causa, divieti di trasferimento, generali o specifici, della partecipazione sociale.

Il socio che trasferisca in tutto od in parte la propria quota di partecipazione sociale o che la sottoponga a vincoli senza l'osservanza dello Statuto e senza provvedere, dopo il deposito presso l'ufficio del Registro delle Imprese, a consegnare l'intera documentazione legale dell'operazione alla società risponde delle conseguenze di legge e dei danni verso la società e verso gli altri soci.

I domicili o i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica che risultano dal Libro dei Soci s'intendono eletti per i rapporti tra i soci e tra questi e la società.

Per ogni effetto di legge i soci eleggono domicilio presso il domicilio dichiarato nel presente contratto e, solo in caso di mancato reperimento, presso il Comune in cui hanno la residenza o la sede.

### **CAPITOLO 3 - DECISIONI DEI SOCI**

#### **3.1. COMPETENZA**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, nel rispetto della normativa di volta in volta vigente:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la determinazione del compenso dei membri dell'Organo amministrativo o dell'Amministratore Unico;
- c) la nomina dei membri dell'Organo di controllo e dell'eventuale Presidente dell'Organo di controllo e dei relativi compensi;
- d) la nomina di un revisore e la determinazione del relativo compenso;
- e) le modificazioni del presente Statuto;

- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina del Direttore generale e la determinazione dei relativi poteri, funzioni e compensi;
- h) l'approvazione della relazione previsionale annuale comprensiva del "budget" di cui all'articolo 4.3., che fissa anche i limiti di spesa per l'Organo amministrativo con riferimento all'esercizio successivo;
- i) l'autorizzazione al sostenimento di spese di natura straordinaria ed urgente non previste dal "budget" per importi superiori ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);
- j) l'approvazione di regolamenti sottoposti dall'Organo amministrativo;
- k) la determinazione dei limiti massimi degli affidamenti bancari per cassa e firma;
- l) le prestazioni di garanzie fideiussorie e finanziarie;
- m) l'eventuale istituzione di comitati tecnici e consultivi;
- n) il compimento di atti dispositivi, a titolo oneroso o gratuito, ivi compresa ogni forma di acquisizione concernenti la piena proprietà, la nuda proprietà, altri diritti reali, anche di godimento, ed il possesso di beni immobili;
- o) l'acquisto di partecipazioni o quote in altre società "in house" con carattere "strumentale", nei limiti di cui al precedente articolo 1.4.
- p) verifica del rispetto dei limiti legali posti all'attività svolta al di fuori dello svolgimento di compiti affidati dagli enti pubblici soci.

Non possono partecipare alle decisioni, in qualunque forma adottate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

#### **CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

##### **3.2. CONSULTAZIONE SCRITTA**

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 3.3., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, ai sensi dell'art. 2479, terzo comma, c.c..

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere inviato ai soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, apposito documento dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti, se

adottata.

I soci avranno sette giorni lavorativi di tempo dalla ricezione per comunicare al richiedente, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, la loro decisione, dalla quale devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il loro consenso o dissenso od astensione e, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata comunicazione della decisione nel suddetto termine equivarrà ad esercizio del voto contrario.

Alla scadenza del termine assegnato ai soci per la decisione spetterà all'Organo amministrativo redigere apposito documento, da trascrivere nel Libro delle decisioni dei soci, dal quale risultino con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e su richiesta degli stessi l'esplicitazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che contrari o astenuti.

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti oltre la metà del capitale sociale.

### **3.3. CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO**

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, deve essere redatto apposito documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali dovranno trasmettere alla società, entro i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla ricezione, apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, contenente il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata restituzione della dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad esercizio del voto contrario.

La trasmissione dei suddetti documenti potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax

e la posta elettronica.

Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti oltre la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci così adottata dovrà essere trascritta da parte dell'Organo amministrativo, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **ASSEMBLEA**

##### **3.4. COMPETENZA E LUOGHI**

Ferme restando le competenze generali dell'assemblea, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale, quando:

- hanno per oggetto modificazioni del presente Statuto, compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci ed alla delibera di cui al quarto comma dell'art. 2482 bis c.c.;
- lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della Provincia di Trento e di facile accessibilità.

##### **3.5. MODALITÀ E TEMPI DI CONVOCAZIONE**

L'assemblea è convocata a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso da spedirsi al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con Raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino eventualmente dal Libro soci.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'Organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare prima della data fissata per l'assemblea stessa apposita dichiarazione



scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale precisano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

### **3.6. INTERVENTO**

Possono intervenire all'assemblea coloro che rivestono per legge la qualità di soci con le modalità di legge.

### **3.7. DELEGHE**

I soci possono farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, secondo comma, c.c. con delega scritta da conservare fra gli atti sociali, che deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare ed il nome del rappresentante.

I soci possono intervenire in assemblea a mezzo del loro rappresentante legale o di persona da questo designata con delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea la constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento; la costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, non può essere infirmata per l'allontanamento di uno o più intervenuti.

### **3.8. PRESIDENZA E VERBALI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

### **3.9. QUORUM**

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; per le modifiche dello Statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci, l'assemblea delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, oltre la metà del capitale sociale.

## **CAPITOLO 4. AMMINISTRAZIONE**

### **4.1. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI**

La società è amministrata da un Organo di amministrazione che può essere Amministratore unico o, qualora consentito dalla normativa vigente al momento della nomina, Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed

autonomia ai sensi di legge, e non incorrere in cause di incompatibilità e/o inconfiribilità previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381, cod. civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinandone i poteri e le funzioni, nonché la durata dell'incarico e l'eventuale emolumento.

E' esclusa la carica di Vicepresidente; in caso di assenza od impedimento del Presidente, i compiti di quest'ultimo sono esercitati dal consigliere più anziano in carica, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Organo amministrativo resterà in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina ed è rieleggibile.

In caso di nomina a tempo indeterminato è consentita la revoca in ogni tempo.

#### **4.2. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Quando la società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

##### **A - Numero dei membri**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre o cinque membri. Nella nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa "pro tempore" vigente. Questo principio va osservato anche in caso di sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

##### **B - Presidenza**

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea.

##### **C - Riunioni**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purché in provincia di Trento) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta mediante lettera Raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito indicato dagli Amministratori stessi.

Nei casi di urgenza la convocazione del Consiglio può essere effettuata mediante telegramma, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

La riunione del Consiglio sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e l'intero Organo di controllo qualora nominato.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

#### **D - Deliberazioni**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

#### **E - Verbalizzazioni**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono risultare dai verbali, che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

#### **F - Deleghe di poteri**

L'eventuale delega di poteri può essere effettuata solo nei confronti del Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, o di un solo Amministratore.

### **4.3. POTERI DEGLI AMMINISTRATORI**

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società nei limiti della relazione previsionale annuale preventivamente approvata dall'Assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo è libero di decidere in relazione al sostenimento di spese di natura straordinaria ed urgente non previste dalla relazione previsionale annuale d'importo non superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) (ammontare considerato per singola spesa).

### **4.4. DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale è preferibilmente un funzionario appartenente o proveniente dalla struttura organizzativa degli Enti soci o dalla Società stessa; egli è nominato dall'Assemblea dei Soci, che ne determina le attribuzioni, il compenso nonché la durata in carica. È compito particolare del Direttore Generale dare esecuzione ai servizi di cui ai punti 1. e 2. all'articolo 1.4. del presente Statuto, di cui ne assume le responsabilità previste dalle leggi in materia. Al

Direttore Generale è attribuito il compito di difesa presso la giustizia tributaria nell'ambito dell'esplicazione dei servizi dell'attività sociale. Il Direttore Generale ricopre la figura di "funzionario responsabile del tributo", laddove prevista da specifiche normative di settore, con potere di nominare anche eventuali sostituti.

Il Direttore Generale resta in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina, ed è rieleggibile.

#### **4.5. COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE**

All'Organo amministrativo spetta il compenso che sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **4.6. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ**

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4.4 la rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato nei limiti dei poteri attribuiti. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4.4, gli stessi rappresentano inoltre la società in giudizio o in procedimenti alternativi a quelli giudiziali (a titolo semplificativo e non esaustivo mediazione e negoziazione assistita), con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria o extra giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

### **CAPITOLO 5. CONTROLLO DELLA SOCIETÀ**

#### **5.1. ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato dall'Organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti, che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia ai sensi di legge e che devono essere tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati con decisione dei soci, i quali provvedono alla scelta tra Organo monocratico o plurisoggettivo, all'eventuale designazione del Presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai membri.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento emanato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, della L. 12 luglio 2011, n. 120, nel caso di Organo di controllo plurisoggettivo, almeno un terzo dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti (con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui non si ottenga un numero

intero) deve appartenere al genere meno rappresentato. Questo principio va osservato anche nel caso in cui vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, che siano sostituiti dai sindaci supplenti.

Il membro o i membri dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I poteri ed il funzionamento dell'Organo di controllo sono disciplinati dagli artt. 2403 bis e ss. c.c.. L'Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti.

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di controllo, i soci possono in ogni momento nominare, in mancanza del primo, un revisore scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri dell'Organo di controllo.

Il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel Registro delle Imprese la nomina dell'Organo di controllo.

## **CAPITOLO 6. BILANCIO**

### **6.1. ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

### **6.2. BILANCI**

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

### **6.3. UTILI**

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente è assegnato in conformità alle decisioni dei soci.

### **6.4 Relazione previsionale annuale**

L'Organo amministrativo predispone ed invia ai soci la relazione previsionale annuale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità alle convenzioni di servizio.

Tenuto conto della particolare attività svolta dalla Società, relativa per lo più alla gestione e riscossione dei tributi locali, la relazione previsione dovrà evidenziare

attività o quant'altro possa essere considerato diverso rispetto alla normale attività gestionale (già prevista nel citato budget annuale) relativa ai servizi offerti e alle entrate gestite.

L'Assemblea dei Soci approva la relazione previsionale annuale secondo quanto previsto dall'art.3.1.

L'Organo amministrativo illustra, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando in particolare gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.

#### **6.5 Relazione semestrale ai soci**

L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente punto, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che l'Organo amministrativo comunica ai soci. Nel caso di superamento dei costi rispetto al budget annuale autorizzato, la relazione indica le motivazioni di tale superamento nonché le manovre messe in atto per la risoluzione delle problematiche emerse.

#### **6.6 Controllo analogo -**

Gli Enti locali soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura mediante:

- a) la maggioranza qualificata prevista per la nomina dell'Organo amministrativo da parte dell'Assemblea dei soci;
- b) l'approvazione della relazione previsionale di cui all'art. 6.4, da parte dell'Assemblea dei soci;
- c) la relazione semestrale di cui all'art. 6.5;
- d) la stipula di convenzioni di servizio che assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture;
- e) l'approvazione di appositi patti parasociali che permettano agli Enti soci un controllo analogo congiunto costante e pregnante sulla gestione della Società, compresa la verifica della corretta esecuzione di quanto previsto alla precedente lettera d);
- f) la resa del conto delle entrate introitate in qualità di Agente contabile;
- g) le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 3.1.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti.

Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti agli enti pubblici partecipanti sono ulteriori e aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di soci secondo la disciplina del codice civile.

Ai soggetti che esercitano il controllo analogo sono sempre riconosciute facoltà ispettive sull'attività esercitata dalla società.

## **CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI GENERALI**

### **7.1. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi.

### **7.2. MEDIAZIONE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione del presente Statuto o in dipendenza dei rapporti tra soci e società, fra essi e gli Organi sociali, o tra soci, potranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il regolamento di mediazione dell'Organismo, cui si rivolge la Parte più diligente, Organismo che in ogni caso dovrà essere ubicato nel territorio della Provincia Autonoma di Trento. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le Parti sono libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per il territorio.

### **7.3. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **I**

Non possono essere corrisposti ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

#### **II**

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **III**

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice civile e delle altre leggi in materia.